



## **CONSIDERAZIONI E PROPOSTE RELATIVI A ATTO SENATO 1138 (Conversione DL 63/24)**

### **Osservazioni sull'articolo 4**

1. Il comma 1 introduce al D.Lgs. 198/2021 due nuove definizioni: “costi medi di produzione” e “costi di produzione”. **Con particolare riguardo alla definizione “costi medi di produzione”** si ritiene che tale definizione non sia funzionale a chiarire il dettato del complesso normativo messo a punto con il D.Lgs. prima richiamato e che anzi possa ingenerare confusione o possibili fraintendimenti in fase di applicazione e controllo delle norme di contrasto alle pratiche commerciali sleali, finendo per creare ingiustificate rigidità di mercato in un momento di forte incertezza degli stessi e di estremamente rapida riorganizzazioni delle voci di spesa alimentare nel bilancio familiare, fenomeno che rende estremamente complesso adeguare l’offerta dei prodotti a più lungo tempo di produzione (come i salumi stagionati che richiedono diversi mesi, anche oltre un anno, prima di arrivare sul mercato). **Si ritiene necessario dunque eliminare la previsione**, per migliorare la semplicità espositiva, la chiarezza della norma e la certezza del diritto nei confronti degli operatori specie dal momento che il D.Lgs. 198/2021 interviene su una materia estremamente delicata e complessa, prevedendo altresì sanzioni di ammontare significativo. Si rende pertanto indispensabile che la norma non offra alcun possibile spunto di fraintendimenti o equivoci specie in fase applicativa, contribuendo dunque con l’eliminazione di questo passaggio alla maggior linearità interpretativa della legge.
2. La definizione di costi di produzione qui fornita lascia aperte anch’essa numerosi interrogativi su come, in realtà, debbano calcolarsi questi costi (la media? il valore massimo presumibile? La rilevazione puntuale del momento? Di quale momento? La serie storica? Quanto ampia?). Se da un lato una tale formulazione consente indubbiamente maggior libertà di manovra agli operatori per individuare i parametri più idonei a seconda della tipologia della fornitura, non bisogna trascurare il fatto che tanta flessibilità rischia di prestarsi a facili contenziosi tra le parti che potrebbero altrettanto facilmente risultare impossibili da dirimere non avendo riferimenti certi e univoci indicati dalla norma. Dal momento che la norma introduce una esplicita previsione riguardo al “tenere conto” dei costi di produzione nella formulazione dei prezzi contenuti nel contratto scritto, si ritiene ragionevole esplicitare anche che vi sono situazioni in cui i costi di produzione possono essere ritenuti già considerati a monte. E’ il caso in cui un settore agroalimentare disponga di una CUN che formuli il prezzo per la tipologia di prodotto oggetto del contratto. E’ noto che il settore suinicolo si è dotato nel tempo di ben 7 CUN operative settimanalmente per la determinazione in maniera trasparente, condivisa e garantita dal Masaf dei prezzi per molteplici tipologie di prodotti suinicoli in differenti fasi di scambio della filiera. Si ritiene dunque ragionevole assumere che se il contratto determina il prezzo riferendosi al prezzo formulato in CUN, ciò sia esplicitamente riconosciuto come una prova dell’aver tenuto conto dei costi di produzione: è un legittimo riconoscimento del lavoro svolto dai commissari di parte venditrice e acquirente in sede di CUN, dove peraltro, si ricorda, si prendono le decisioni sui prezzi da formulare in aderenza a procedure determinate con la supervisione del Masaf, messe per iscritto in modo pubblico e trasparente e garantite da meccanismi di supervisione terzi. Peraltro i prezzi vengono formulati in CUN anche in base alla attenta valutazione di dati terzi e ufficiali anche



sull'andamento di fattori di costo della produzione. Sembrerebbe strano che l'ordinamento che ha istituito tale meccanismo di garanzia e trasparenza del mercato lo disconosca di fronte alla definizione di un perimetro più chiaro contro le pratiche commerciali sleali.

3. In via più generale, infine, si ravvisa che **il collegamento tra costi di produzione e prezzi di cessione appare difficilmente praticabile nella realtà**: i prezzi di cessione sono solitamente determinati per periodi di riferimento fissi e mediamente lunghi, mentre l'andamento dei costi di produzione può subire shock molto intensi per brevi periodi di tempo (impennate che poi ridiscendono) o anche subire salti di livello (impennate che non tornano ai livelli precedenti) su periodi temporali imprevedibili. Vale inoltre la pena ricordare anche la pronuncia dell'Antitrust in materia di correlazione tra costi di produzione e prezzi di cessione laddove, con propria sentenza del 2016 ebbe a precisare che: *"In ordine alla tutela della parte contrattuale debole, l'indagine porta a escludere che le stime sui costi medi di produzione possano essere utilizzate come un parametro di confronto automatico, al di sotto del quale il prezzo di acquisto del latte applicato dall'industria debba essere necessariamente considerato un'imposizione illecita"*.

### Osservazioni sull'articolo 6

1. Le misure qui contenute hanno carattere di urgenza e richiedono tempestività a più livelli.
  - a. Serve tempestività nell'adottarle in via definitiva cosicché non vi siano ulteriori incertezze nelle linee operative da attuare
  - b. Serve tempestività nell'attuazione, semplificando gli oneri burocratici in capo al commissario straordinario e rendendo più immediato il potere di intervento di questo non solo sul piano dispositivo, ma anche su quello esecutivo
2. I fondi destinati per la biosicurezza rafforzata sono apprezzabili, ancorché ampiamente non sufficienti e soprattutto non bastevoli ad operare un efficace contenimento della diffusione del virus animale. La priorità in questa fase deve essere la riduzione numerica del veicolo principale di trasmissione del virus, cioè i cinghiali. Ben vengano dunque le risorse stanziare per la biosicurezza rafforzata, ma con le seguenti precisazioni:
  - a. Che l'ampliamento dei fondi disposti non rappresenti un ostacolo tale da causare il ritardo nell'approvazione definitiva del provvedimento a cui serve una rapida attuazione
  - b. Che si consegua prioritariamente un'azione tempestiva, diffusa e capillare di abbattimenti dei suidi selvatici nelle zone maggiormente a rischio e a maggior produzione di suini e di salumi (distretti suinicoli)
  - c. Che possa prevedersi fin d'ora il rifinanziamento di tali fondi